

GIUDIZIO DI APPELLO n. 5

In data 05/03/2020 il tesserato **FANTIN JODI ARTURO** dell'associazione Valmeduna di Meduno ha proposto ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 27.02.2020, con la quale il Giudice Disciplinare lo aveva squalificato per 3 giornate ai sensi dell'art. 118+24+23° R.D.

MOTIVI DEL RICORSO

L'impugnazione si riferisce alla partita di calcio a 11, valida per il campionato di eccellenza, disputatasi il 22.02.2020 tra le formazioni dell'ASD ADORGNANO e VALMEDUNA.

Oggetto di impugnazione è la decisione pubblicata sul comunicato Ufficiale n. 22 del 27.02.2020 con la quale il giudice disciplinare ha squalificato l'odierno ricorrente ai sensi degli artt. 118+24+23° R.D..

Il ricorrente ricostruisce il fatto nei seguenti termini: dopo un goal subito dalla propria squadra, a seguito di un fallo subito e non segnalato, egli si sarebbe avvicinato all'arbitro "*riferendogli pacificamente che in quell'azione a mio avviso c'era un fallo, mi sono girato di schiena e lui mi ha espulso*". Alla propria richiesta di spiegazioni l'arbitro avrebbe risposto sgarbatamente dicendo che in campo comandava lui e invitandolo ad uscire dal campo senza dare spiegazioni; solo a quel punto il ricorrente avrebbe alzato la voce ma senza usare parole offensive o volgari. Il ricorrente allega la dichiarazione di tre persone appartenenti alla sua stessa squadra a dimostrazione dell'assenza di comportamento ingiurioso. Conclude quindi per la revoca della squalifica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in appello è stato tempestivamente proposto e ciò consente al Giudice di appello di entrare nel merito della questione proposta.

Il ricorso è infondato e dovrà essere respinto.

Il referto dell'arbitro costituisce prova legale ai sensi dell'art. 76 R.D.

Le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici.

Nel referto arbitrale è scritto specificamente che: "*Al 37° del 2t, capitano al momento dell'espulsione, dopo che la sua squadra aveva subito la quarta rete, mi diceva: "ma quello era fallo+bestemmia". Dopo avergli notificato il provvedimento, fino a quando non rientrava nello spogliatoio, mi diceva: "sei un coglione, potevi stare a casa, non capisci un cazzo"*.

Il referto, che quale prova legale prevale su quelle semplici, descrive pertanto analiticamente la condotta del tesserato, connotata da una bestemmia nella prima fase, e dall'ingiuria all'arbitro nella seconda fase.

Le deposizioni allegate al ricorso costituiscono prove semplici che non possono prevalere su quelle legali.

Le stesse peraltro sono connotate da genericità.

Il fatto quindi sussiste ed è stato correttamente qualificato dal giudice disciplinare.

PQM

il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare

RESPINGE

Il ricorso presentato dal tesserato FANTIN JODI ARTURO disponendo che venga trattenuta la cauzione ove versata.

Udine, 3 agosto 2020

avv. Filippo Capomacchia